

I diritti del minore, costituzionalmente garantiti, a ricevere educazione, istruzione e mantenimento -dalla famiglia in primis e dallo Stato in via residuale, quando la famiglia non è a ciò idonea- trovano la loro realizzazione nel generale dovere del genitore di prendersi cura del minore.

Qualora il genitore non sia in grado o non possa (per motivi diversi da quelli economici) prendersi cura del minore, a seconda del pregiudizio che il minore venga a subire a causa della mancata volontà o impossibilità di prendersi cura di lui da parte della famiglia di origine, l'ordinamento – stante il principio del superiore interesse del minore- offre una serie di istituti tra cui quello dell'affidamento etero familiare, nelle sue diverse forme ed intensità, volti a ridurre i pregiudizi subiti dal minore.

Si rammenta che si tratta di provvedimenti non punitivi del genitore, il cui scopo è quello di far rientrare il minore nella famiglia di origine non appena la patologia familiare lo consenta.

Orbene, nel caso che ci investe, dalle notizie riportate dalla stampa, la madre sembrerebbe volersi prendere cura del minore, ma di temere che la sua permanenza in carcere procuri ed esso un pregiudizio; così come sembrerebbe che la reiterazione di reati –nonché la violazione degli arresti domiciliari- compiuta dalla madre non le consentirebbe di fruire dell'attenuazione delle misure previste dalla L. 40/01.

Come noto, infatti, la *ratio* della norma è quella di tutelare il minore che, conseguentemente, si riflette sul diritto alla maternità delle detenute; proprio per tale ragione la norma pone delle condizioni per accedere ad esempio al differimento della pena o alla detenzione domiciliare speciale, onde evitare la strumentalizzazione della gravidanza o della maternità con fini diversi dal preminente interesse del minore.

Nel bilanciamento degli interessi tra il diritto del minore a crescere ed essere educato dai propri genitori, il suo diritto a ricevere cure dalla madre ed il diritto a vivere in condizioni di non costrizione fisica, ed in un ambiente idoneo ad una sua sana crescita psicofisica sarà, dunque, necessario valutare la preminenza –anche alla luce della tenerissima età del minore- dell'interesse da proteggere.

Poiché il procedimento per ricorrere all'istituto dell'affidamento etero familiare - istituto apparentemente idoneo, ma alla cui valutazione di idoneità si rinvia al Tribunale per i minorenni competente sulla base di adeguata istruzione e non certo a questa Autorità e sulla base delle sporadiche nozioni ricevute dalla stampa- può essere instaurato anche nella sua forma cc.dd. "consensuale", si ritiene che, qualora la madre del minore ravvisasse una lesione dei diritti del minore in seguito alla presenza del minore nel carcere di, Ella, in adempimento ai suoi doveri genitoriali, provveda ad iniziare, con il sostegno ed aiuto dei servizi, un

procedimento innanzi al Tribunale sopra indicato volto ad accertare non solo l'esistenza di tali pregiudizi ma a valutare, nel bilanciamento degli interessi sopra descritti, le soluzioni, tra quelle offerte dall'ordinamento, più opportune alla realizzazione della sana crescita psicofisica del minore, al suo diritto a crescere ed essere educato dai propri genitori e al suo diritto a ricevere amore e cure.